



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Agli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI

Al Dipartimento Istruzione della
Provincia Autonoma di
TRENTO

Alla Sovrintendenza Scolastica
della Provincia Autonoma di
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per la
Scuola in Lingua Tedesca
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per le
Scuole delle Località Ladine
BOLZANO

Alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta
Ass. Istruzione e Cultura
Direzione Personale Scolastico
AOSTA

e, p.c., al Capo Dipartimento per il sistema educativo
Di istruzione e formazione
SEDE

Al Direttore generale per i sistemi informativi
e la statistica
SEDE

OGGETTO: Decreto ministeriale 25 settembre 2024, n. 188. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Con la presente circolare, condivisa con l'Inps, si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del Decreto ministeriale in oggetto, in corso di registrazione, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2025.

I requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di pubblicazione della presente circolare e riferiti all'anno 2025 sono riportati nell'allegata tabella.

Cessazione dirigenti scolastici dal 1° settembre 2025

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al **28 febbraio 2025** dall'art. 12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.

Le istanze potranno essere presentate a decorrere dal 27 settembre 2024. Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A

Il predetto Decreto ministeriale fissa, all'articolo 1, il termine finale del 21 ottobre 2024 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2025. Le istanze potranno essere presentate a decorrere dal 27 settembre 2024.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 21 ottobre 2024 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331, del Ministro per la Funzione Pubblica.

La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi delle istanze Polis che saranno rese allo scopo disponibili. La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di sei istanze Polis che saranno attive contemporaneamente: la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie.

La prima conterrà:

- *domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2025 (articolo 24, commi 6, 7 e 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificati dalla legge 22 dicembre 2023, n. 213 – Articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge*



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

28 marzo 2019, n. 26 – Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);

- *domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;*
- *domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.*

La seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta conterranno, esclusivamente:

- *domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (quota 100, maturata entro il 31 dicembre 2021);*
- *domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, maturata entro il 31 dicembre 2022);*
- *domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (quota 103, maturata entro il 31 dicembre 2023);*
- *domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (pensione anticipata flessibile, con requisiti da maturare nell'anno 2024);*
- *domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) – opzione donna con requisiti al 31/12/2021 – **OVVERO** domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) (opzione donna con requisiti al 31/12/2022) **OVVERO** domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2023, n. 213) (opzione donna con requisiti al 31/12/2023).*

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100 o 102 o 103 o “pensione anticipata flessibile” o “opzione donna”, queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.

Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Presentazione delle Istanze

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

- I Dirigenti scolastici, il personale docente (ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica), educativo ed A.T.A. di ruolo utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze *on line*”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero. Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.
- Il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta presenta le domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio – ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – dovranno essere presentate all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 21 ottobre 2024.

Si chiarisce che la presentazione dell'istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al collocamento a riposo; pertanto, non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 21 ottobre 2024.

Gestione delle istanze

Si rende necessaria l'emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al Ministero dell'istruzione e del merito, per la successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 22 aprile 2025.

Il rispetto di tale termine presuppone la sistemazione preventiva dei conti assicurativi dei dipendenti, anche con l'intervento del datore di lavoro. Pertanto, gli Ambiti provinciali o le Istituzioni scolastiche provvederanno all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2025. Tale attività è necessaria e propedeutica al completamento della posizione assicurativa finalizzata alla certificazione, da parte dell'Inps, del diritto a pensione.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Gli Ambiti territoriali provinciali del MIM o le Istituzioni scolastiche dovranno utilizzare esclusivamente l'applicativo *Nuova Passweb*, quale strumento di scambio di dati fra l'Istituto e le pubbliche amministrazioni. In particolare, le posizioni assicurative dovranno essere sistemate anche con riferimento ai periodi pre-ruolo ante 1988 con ritenuta in Conto Entrate Tesoro.

L'attività di sistemazione dei conti assicurativi si dovrà concludere entro la data ultima del 10 gennaio 2025.

L'osservanza di tale termine e l'utilizzo esclusivo di *Nuova Passweb* si rendono necessari al fine di dare attuazione alla previsione normativa di cui all'articolo 1, commi 16 e 17 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che proroga per le pubbliche amministrazioni i termini di prescrizione dei crediti contributivi al 31 dicembre 2024. In proposito le scuole, anche per il tramite degli Uffici territoriali, potranno fruire del supporto formativo per l'utilizzo di *Nuova Passweb* da parte delle locali sedi INPS.

Inoltre, gli Ambiti territoriali provinciali del MIM dovranno definire, con la massima sollecitudine, i provvedimenti cd "ante subentro", inviandoli alle sedi Inps, con cadenza settimanale, entro il termine ultimo del 10 gennaio 2025, per consentire agli operatori Inps l'acquisizione sulla posizione assicurativa dei periodi riconosciuti, nel rispetto della tempistica concordata del 22 aprile 2025 per l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico. Considerate le scadenze previste per la definizione delle domande di natura pensionistica giacenti presso gli uffici MIM e per l'aggiornamento degli stati matricolari con riferimento al personale scolastico interessato dal pensionamento nel 2025, si invitano i destinatari della presente circolare a porre in essere ogni misura, anche di carattere organizzativo, al fine di garantire il massimo rispetto dei tempi indicati.

In caso di mancato rispetto di tale tempistica, l'Inps non potrà effettuare i propri adempimenti, entro il termine concordato del 22 aprile 2025. Il MIM e l'INPS verificheranno l'andamento delle attività delle rispettive strutture territoriali, scambiandosi dati e informazioni, per concertare azioni correttive in itinere e individuare le situazioni di criticità.

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall'INPS:

- o Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)

- o Carta d'Identità Elettronica (CIE)



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato. Tali

modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

Applicazione dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA).

Come è noto, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età. Nello specifico, la normativa sopra richiamata ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e di conseguenza anche il comma 5 dell'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che ad esso si richiamava.

L'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha tuttavia previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2025 permarranno in servizio i soli soggetti che, avendo compiuto 67 anni di età entro il 31 agosto 2025, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data e non hanno presentato domanda di cessazione tramite POLIS.

Il comma 5 dell'articolo 1, come modificato in sede di conversione, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, prima applicabile solo fino al 31 dicembre 2014.

Tale facoltà può essere esercitata - al compimento, entro il 31 agosto 2025, dell'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini - con preavviso di sei mesi, quindi entro il 28 febbraio 2025 anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti. Ai fini



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

dell'applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale

Laddove l'amministrazione non si avvalga della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2025 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato. Si comunica, inoltre, che ai sensi dell'articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), l'accesso, a domanda, alla pensione di vecchiaia, per il personale che rientra tra le categorie di lavoratori destinatari della suddetta norma, e che abbia i requisiti ivi previsti, è consentito al raggiungimento di 66 anni e 7 mesi di età, purché la prevista anzianità contributiva dei 30 anni sia maturata entro il 31 agosto (Circolare INPS n. 126/2018). Per tale fattispecie, non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

APE sociale, pensione anticipata per i lavoratori precoci

Coloro che sono interessati all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2025.

Si precisa che per l'accesso alla prestazione di ape sociale non trova applicazione l'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.

Con l'occasione, si evidenzia che l'articolo 1, comma 136, della Legge di Bilancio 2024 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2024.

In particolare, è stato previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell'APE sociale al 31 dicembre 2024, con innalzamento dell'età anagrafica minima prevista a 63 anni e 5 mesi e sono state confermate le condizioni per l'accesso a tale beneficio nei confronti dei lavoratori dipendenti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 179, lettere a), b) e c) della legge 11 dicembre 2016 n. 232 o che svolgono attività c.d. gravose (lettera "d" del medesimo comma). Nello specifico, l'allegato 3 annesso alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e da questa richiamato all'articolo 1, comma 92, annovera nell'elenco delle professioni c.d. gravose, che danno diritto all'APE sociale i "Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate" - codice Istat 2.6.4

Si precisa, infine, che le lavoratrici che hanno presentato domanda di cessazione Polis per opzione donna con esito positivo circa la verifica del diritto a pensione e che presenteranno anche la



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale, esclusivamente entro e non oltre il 31 marzo 2025 (cosiddetto 1° scrutinio 2025), potranno – dopo aver ricevuto la comunicazione dall'Inps dell'esito positivo dell'istruttoria a seguito dell'espletamento delle attività di monitoraggio della Conferenza di servizi per l'Ape sociale indetta da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicare tempestivamente alla competente struttura territoriale dell'INPS la rinuncia alla domanda di pensionamento opzione donna eventualmente già presentata.

Trattamenti previdenziali (Trattamento di fine servizio e di fine rapporto). Applicazione dell'articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (anticipo TFS/TFR)

Come è noto, il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto all'articolo 23, comma 2, la possibilità per tutti i dipendenti che risolvono il rapporto di lavoro con diritto a pensione quota 100 o 102 o 103 o in base ai requisiti di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di presentare alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono ad un apposito accordo, una richiesta di finanziamento delle indennità di fine servizio comunque denominate, per un importo non superiore a 45.000 euro.

L'attuazione di tale norma è stata demandata al D.P.C.M del 22 aprile 2020, n. 51, concernente il “*Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR*” e all'Accordo quadro approvato con Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 19 agosto 2020, che definisce i termini, le modalità di adesione e le condizioni economiche delle banche.

In data 01 agosto 2022 è stato sottoscritto il Decreto ministeriale di rinnovo dell'Accordo Quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennità di fine servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che all'articolo 2 dispone espressamente che il rinnovo della misura è valido ed efficace per 24 mesi, a far data dalla pubblicazione del Decreto stesso. Con riferimento all'Accordo Quadro in scadenza sono in corso interlocuzioni con i Ministeri competenti e l'ABI per un ulteriore proroga in continuità con il precedente Accordo.

Pertanto, al fine di consentire alle sedi INPS di predisporre le quantificazioni delle prestazioni finalizzate alla richiesta di anticipo del TFS e del TFR, gli Uffici scolastici territoriali dovranno provvedere a fornire alle sedi Inps di competenza, tempestivamente, i dati giuridici ed economici necessari per quantificare l'importo oggetto di finanziamento.

Conseguentemente, è di fondamentale importanza che gli Uffici scolastici preposti, mediante l'utilizzo dei canali *Nuova Passweb* e *Flusso Uniemens*, provvedano in tempo utile alla sistemazione delle posizioni assicurative dei propri amministrati in relazione alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto e inoltrino alle sedi competenti dell'Istituto le pratiche di riscatto TFS/TFSR giacenti nei fascicoli degli iscritti al fine di consentire la sollecita quantificazione dell'importo della prestazione oggetto di anticipo.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Adempimenti amministrativi relativi alla trasmissione dei dati utili alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) e dei trattamenti di fine rapporto (TFR)

Per quanto riguarda il TFS, si richiama l'attenzione degli Uffici scolastici alle indicazioni contenute nel Messaggio Hermes n. 3400 del 20 settembre 2019 e nella Circolare n. 125 del 4 novembre 2022.

In particolare, con la Circolare n. 125 del 2022 è stato comunicato il passaggio esclusivo al canale telematico a decorrere dal 01.01.2023 per la comunicazione dei dati giuridico-economici per la liquidazione del TFS. Come specificato nella citata Circolare, l'invio del flusso automatizzato con UM diviene vincolante, a partire dal 01.01.2023, anche per il TFR.

Pertanto, per le cessazioni dal 1° settembre 2025, la modalità ordinaria di comunicazione dei dati utili all'elaborazione del TFS dovrà essere quella telematica. Infatti, in adesione al processo di semplificazione e dematerializzazione della comunicazione tra l'Istituto ed i datori di lavoro pubblici che vede il superamento dell'invio cartaceo (modello PL1) dei dati giuridici ed economici necessari all'elaborazione del trattamento di fine servizio (TFS), è stato rilasciato in esercizio l'applicativo "Comunicazione di cessazione" che sostituisce i vecchi modelli cartacei per la comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione della prestazione.

Con il nuovo sistema i dati giuridici ed economici necessari all'elaborazione del TFS vengono acquisiti dalla posizione assicurativa e da "ultimo miglio TFS", garantendo l'esigenza della certificazione dei dati di posizione assicurativa ai fini previdenziali.

Per quanto riguarda la prestazione di TFR, si precisa che gli Istituti scolastici dovranno utilizzare la nuova funzionalità "Ultimo Miglio TFR" di cui alla circolare n. 185/2021 solo in relazione ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in sostituzione dei modelli cartacei TFR 1 e TFR 2, finora elaborati in conformità a quanto precisato dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – con nota prot. 0019391 del 16 dicembre 2014.

Solo in alcune particolari vicende lavorative che prevedono una continuità di servizio tra un contratto annuale od una supplenza breve e saltuaria con l'assunzione a tempo indeterminato è possibile far decorrere l'UM TFR dalla data iniziale del primo rapporto di lavoro a T.D. continuativo (od inserire un autonomo UM TFR in presenza di causale di cessazione "fine incarico"), sempreché tale periodo non sia stato già comunicato con il flusso "telematico" di cui al paragrafo successivo.

La gestione e la comunicazione a MEF dei contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche, delle supplenze brevi e saltuarie e gli incarichi per l'insegnamento della religione cattolica è effettuata mediante procedure SIDI in cooperazione applicativa con MEF. Per detti contratti la predisposizione e l'invio delle pratiche di TFR verso l'Ente Previdenziale continuerà a non essere in carico alle istituzioni scolastiche, in quanto da tempo gestito direttamente ed automaticamente dal MEF. Per i contratti a tempo determinato non gestiti in cooperazione applicativa le scuole dovranno provvedere utilizzando la funzionalità Invio TFR disponibile al percorso SIDI "Retribuzioni e Fisco -> Retribuzioni".


Si sensibilizzano gli uffici Scolastici alla compilazione del flusso Uniemens mediante la corretta valorizzazione dei campi relativi al TFR.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente circolare diramata d'intesa con l'INPS.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo



MARIA
ASSUNTA
PALERMO
Ministero
dell'Istruzione
e del Merito
25.09.2024
16:37:56
GMT+02:00



Al Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, concernente “*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell' art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e in particolare l'articolo 1, comma 2, che prevede che con decreto del Ministro della pubblica istruzione è stabilito il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presenta o ritira la domanda di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTO l'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che con effetto dal 1° gennaio 1996 ha istituito presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato; il comma 2 del medesimo articolo, che ha stabilito l'obbligo per le Amministrazioni statali al versamento di una contribuzione rapportata alla base imponibile; il comma 3, che ha stabilito che le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzativo, per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, avrebbero continuato ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*”, e in particolare l'articolo 72, comma 11, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”;
- VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, e in particolare l'articolo 24, che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico;
- VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*”, e in particolare l'articolo 2, commi 4 e 5;
- VISTO l'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente il trattenimento in servizio del personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, previa

autorizzazione, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale;

- VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” e, in particolare, l’articolo 1, commi da 147 a 153;
- VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 recante “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”;
- VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” e, in particolare, l’articolo 1, commi da 87 a 94;
- VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” e, in particolare, l’articolo 1, commi da 283 a 292;
- VISTA legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*” e, in particolare, l’articolo 1, commi 136, 138 e 139;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza scolastica per il quadriennio 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010, e in particolare l'articolo 12, che fissa al 28 febbraio dell'anno scolastico precedente a quello del pensionamento la data per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio;
- VISTA la circolare 8 marzo 2012, n. 2, del Dipartimento della Funzione pubblica, relativa all'applicazione dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011;
- VISTA la circolare 19 febbraio 2015, n. 2, del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante soppressione del trattenimento in servizio e la modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- CONSIDERATO che a far data dal 1° settembre 2000 l’INPS (ex INPDAP) è subentrato nelle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca per le cessazioni dalla stessa data;
- VISTA la Circolare INPS n. 5 del 11 gennaio 2017, che ha stabilito l'adozione a regime a far data dal 1° settembre 2017 di una nuova modalità di liquidazione delle prestazioni basata sulle informazioni presenti sul conto individuale assicurativo alimentato con le denunce mensili analitiche (Uniemens – Lista Pos Pa), integrato con le ulteriori informazioni utili specifiche per la quantificazione delle prestazioni per i lavoratori pubblici del settore scuola;
- VISTA la Circolare INPS n. 126 del 28 dicembre 2018, recante “*Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 12*”

del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione;

INFORMATE le OOSS in data 23 settembre 2024,

DECRETA

Articolo 1

(Termine per la presentazione delle domande di cessazione)

1. È fissato al 21 ottobre 2024, ovvero al 28 febbraio 2025 limitatamente ai dirigenti scolastici, il termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2025.
2. Entro i termini di cui al comma 1, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono presentare la relativa domanda di revoca.
3. Entro il termine del 21 ottobre 2024 sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 31.

Articolo 2

(Accertamento dei requisiti pensionistici)

1. L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati con nota congiunta Ministero dell’istruzione e del merito/INPS.
2. I termini dell’accertamento di cui al comma 1 terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.
3. Gli Uffici Scolastici Territoriali provvedono all'esatta ricognizione delle domande di ricongiunzione, riscatto, computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2025. Tale attività è propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e Ministero dell’istruzione e del merito.
4. Le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle prestazioni di cui al precedente comma 3 sono determinate da apposita circolare operativa condivisa tra il Ministero dell’istruzione e del merito e l’INPS.

Articolo 3

(Adempimenti finali)

1. L'accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 1, l'Amministrazione comunica ai soggetti interessati l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.
3. Quando l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio è ritardato a causa della sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l'accoglimento delle domande stesse è disposto con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

Articolo 4

(Disposizioni di spesa)

1. Dagli adempimenti previsti dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il presente decreto sarà inviato, per il visto e la registrazione, alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

IL MINISTRO

Prof. Giuseppe Valditara



Firmato digitalmente da
VALDITARA GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche,
di ogni ordine e grado, della provincia di
Palermo

Oggetto: D.M. n. 188 del 25/09/2024. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025. Adempimenti a carico delle Scuole. Indicazioni operative e chiarimenti.

Si fa seguito alla nota ministeriale, **prot. n. 150796 del 25/09/2024** (che si allega) e, al fine di organizzare le attività per le future cessazioni dal servizio con decorrenza 01/09/2025, nonché di permettere allo scrivente Ufficio di avviare le procedure di propria competenza, si forniscono di seguito le indicazioni in merito agli adempimenti a carico delle Istituzioni scolastiche.

COLLOCAMENTI A RIPOSO PER LIMITI D'ETA'

Il personale che, alla data del 31/08/2025, compirà 67 anni di anzianità anagrafica e sarà in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni sarà collocato a riposo d'ufficio.

L'individuazione di detto personale è a carico dell'Istituzione scolastica in cui il dipendente è titolare, anche nel caso in cui trattasi di personale collocato fuori ruolo.

Le SS.LL., accertati i requisiti di cui sopra, avvalendosi della documentazione agli atti dell'Istituzione scolastica e utilizzando anche eventuali dichiarazioni, rese dall'interessato sotto la propria responsabilità, dovranno emettere il decreto di collocamento a riposo d'ufficio e notificarlo allo stesso.

Copia del medesimo decreto dovrà essere trasmesso entro il **30/11/2024**, tramite PEC, all'Istituto previdenziale (direzione.provinciale.palermo@postacert.inps.gov.it) e, per conoscenza, a **questo Ufficio, esclusivamente agli indirizzi e-mail dei referenti del reparto pensioni (vedi elenco in calce).**

Area: VIII Pensioni e Buonuscite

Responsabile del Procedimento: Tiziana Cannella



Via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54 – 90146 Palermo - Tel. 091/6723011

E-mail: usp.pa@istruzione.it - PEC: usppa@postacert.istruzione.it - www.pa.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

Per questa casistica (collocamento a riposo per limiti di età), nessuna istanza dovrà essere prodotta dagli interessati attraverso la procedura di trasmissione “istanze on-line”; **gli interessati, tuttavia, dovranno provvedere a richiedere all'INPS l'erogazione della pensione con apposita domanda telematica.**

Si precisa che dovranno essere trasmessi all'INPS per PEC e a questo Ufficio, esclusivamente agli indirizzi e-mail dei referenti del reparto pensioni (vedi elenco in calce) anche in relazione al personale con 67 anni di età che verrà cessato di ufficio senza diritto a pensione.

MANTENIMENTO IN SERVIZIO

Le richieste di **mantenimento in servizio, la cui eventuale accettazione o diniego rientra nelle competenze del Dirigente Scolastico**, nonché l'eventuale revoca della stesse domande, dovranno essere prodotte in formato analogico o digitale dai diretti interessati e protocollate dalle Istituzioni Scolastiche entro il **21/10/2024**.

Al fine di verificare il possesso dei requisiti contributivi, le SS.LL. richiederanno al personale individuato un'autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante i contributi posseduti sia nel settore pubblico che nel privato, e nelle casse professionali, con allegato l'estratto conto integrato INPS.

Dopo le opportune verifiche dell'anzianità contributiva, sia pubblica che privata, dovrà essere trasmesso **entro il 30/11/2024** il provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza di mantenimento in servizio, tramite PEC solamente all'Istituto previdenziale (direzione.provinciale.palermo@postacert.inps.gov.it) e a questo Ufficio esclusivamente agli indirizzi e-mail dei referenti del reparto pensioni (vedi elenco in calce).

Si precisa che qualora non ci siano le condizioni per il mantenimento in servizio il personale interessato **sarà collocato a riposo d'ufficio**. Eventuali istanze di mantenimento in servizio presentate oltre la data di scadenza non saranno prese in considerazione.

Il personale che invece abbia ottenuto negli anni passati il mantenimento in servizio e che nell'anno in corso maturi i requisiti contributivi per il trattamento pensionistico, anche se

Area: VIII Pensioni e Buonuscite

Responsabile del Procedimento: Tiziana Cannella



Via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54 – 90146 Palermo - Tel. 091/6723011

E-mail: usp.pa@istruzione.it - PEC: usppa@postacert.istruzione.it - www.pa.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

collocato a riposo di ufficio dalla scuola, o che comunque voglia essere cessato senza diritto a pensione deve presentare domanda tramite POLIS entro e non oltre il 21/10/2024.

COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI ORDINAMENTALI

Le SS.LL. dovranno individuare **d'ufficio** il personale in possesso dei sottoelencati requisiti alla data del 31/08/2025:

- a) almeno 65 anni di anzianità anagrafica e 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne;
- b) almeno 65 anni di anzianità anagrafica e 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini.

Al fine di verificare il possesso dei requisiti contributivi, il personale individuato dovrà rendere un'autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante i contributi posseduti sia nel settore pubblico che nel privato, nonché nelle casse professionali con **allegato l'estratto conto integrato INPS.**

La presente documentazione dovrà restare esclusivamente agli atti delle Istituzioni scolastiche.

Quest'ultime provvederanno a trasmettere **entro il 30/11/2024** il decreto di collocamento a riposo d'ufficio di detto personale, a firma del Dirigente scolastico, con relativa notifica all'interessato. Copia del medesimo decreto dovrà essere trasmessa, tramite PEC all'Istituto previdenziale (direzione.provinciale.palermo@postacert.inps.gov.it) e a questo **Ufficio esclusivamente agli indirizzi e-mail dei referenti del reparto pensioni (vedi elenco in calce).**

Anche per questa casistica, nessuna istanza dovrà essere prodotta dagli interessati attraverso la procedura di trasmissione "istanze on-line"; **gli interessati tuttavia dovranno provvedere a richiedere all'INPS l'erogazione della pensione con apposita domanda telematica.**

Area: VIII Pensioni e Buonuscite

Responsabile del Procedimento: Tiziana Cannella



Via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54 – 90146 Palermo - Tel. 091/6723011

E-mail: usp.pa@istruzione.it - PEC: usppa@postacert.istruzione.it - www.pa.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

PENSIONE ANTICIPATA/DIMISSIONI VOLONTARIE

I requisiti necessari per l'accesso alla pensione anticipata sono:

Personale maschile con un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi maturati entro il 31/12/2025.

Personale femminile con un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi maturati entro il 31/12/2025.

Si precisa che all'atto della presentazione delle istanze di dimissioni volontarie per massima anzianità contributiva, il cui termine è fissato entro e non oltre il 21/10/2024, gli interessati potranno presentare in subordine su POLIS ulteriore istanza di "quota 100", "quota 102" o "quota 103".

Entro la data del **21/10/2024** gli interessati hanno la facoltà di revocare tramite POLIS la propria istanza di cessazione precedentemente inoltrata.

PENSIONE DI VECCHIAIA A DOMANDA

Il personale maschile e femminile che, dal 01/09/2025 al 31/12/2025, compirà 67 anni di anzianità anagrafica e sarà in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni, se interessato, potrà inoltrare domanda di pensione tramite portale **POLIS** entro e non oltre il **21/10/2024**.

Entro la stessa data gli interessati hanno la facoltà di revocare la propria istanza ritirando tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

OPZIONE DONNA

Il Decreto-Legge n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28/03/2019 n. 26, prevede il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo nei confronti delle lavoratrici che entro il 31/12/2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età pari o superiore a 58 anni.

Inoltre, la Legge n.197 del 2022 prevede il diritto al trattamento indicato per le lavoratrici donne che, alla data del 31/12/2022, hanno maturato un'anzianità contributiva almeno di 35 anni e un'età

Area: VIII Pensioni e Buonuscite

Responsabile del Procedimento: Tiziana Cannella



Via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54 – 90146 Palermo - Tel. 091/6723011

E-mail: usp.pa@istruzione.it - PEC: usppa@postacert.istruzione.it - www.pa.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

pari o superiore a 60 anni di età (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni) nelle seguenti ipotesi:

- assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno 6 mesi, le persone indicate in normativa (come riportate nella tabella allegata) con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. n.104/1992;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%.
- Infine, la Legge n. 213/2023 prevede il diritto al trattamento indicato per le lavoratrici donne che, alla data del 31/12/2023 abbiano almeno 61 anni di età, anzianità ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e maturato almeno 35 anni di contributi nelle stesse ipotesi indicate nel capoverso precedente.

La relativa domanda di pensione potrà essere inoltrata tramite portale **POLIS** entro e non oltre il **21/10/2024**. Entro la stessa data gli interessati hanno la facoltà di revocare la propria istanza di cessazione tramite POLIS.

QUOTA 100

L'art. 14, comma 1, del Decreto-Legge n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28/03/2019, n. 26 prevede la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di anzianità contributiva minima di 38 anni riferiti al 31/12/2021.

La relativa domanda di pensione potrà essere inoltrata tramite portale **POLIS** entro e non oltre il **21/10/2024**. Entro la stessa data gli interessati hanno la facoltà di revocare la propria istanza di cessazione tramite POLIS.

QUOTA 102

L'art. 1, comma 87, della Legge 30/12/2021, n. 234 prevede la possibilità di conseguire il diritto alla

Area: VIII Pensioni e Buonuscite

Responsabile del Procedimento: Tiziana Cannella



Via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54 – 90146 Palermo - Tel. 091/6723011

E-mail: usp.pa@istruzione.it - PEC: usppa@postacert.istruzione.it - www.pa.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 64 anni e di anzianità contributiva minima di 38 anni riferiti al 31/12/2022.

La relativa domanda di pensione potrà essere inoltrata tramite portale **POLIS** entro e non oltre il **21/10/2024**. Entro la stessa data gli interessati hanno la facoltà di revocare la propria istanza di cessazione tramite POLIS.

QUOTA 103

L'art. 1, commi 283 e 284, della Legge 29/12/2022 n. 197 prevede la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di anzianità contributiva minima di 41 anni riferiti al 31/12/2023.

La relativa domanda di pensione potrà essere inoltrata tramite portale **POLIS** entro e non oltre il **21/10/2024**. Entro la stessa data gli interessati hanno la facoltà di revocare la propria istanza di cessazione tramite POLIS.

PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE

la Legge n. 213/2023 riconosce il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento al 31/12/2024, di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni (calcolo della pensione con le regole dell'opzione del sistema contributivo). La relativa domanda di pensione potrà essere inoltrata tramite portale **POLIS** entro e non oltre il **21/10/2024**. Entro la stessa data gli interessati hanno la facoltà di revocare la propria istanza di cessazione tramite POLIS.

APE SOCIAL, PENSIONE ANTICIPATA PER LAVORI GRAVOSI (DOCENTI INFANZIA- PRIMARIA) E PER I LAVORATORI PRECOCI

Coloro che sono interessati all'accesso all'APE SOCIAL o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potranno presentare, **una volta ottenuto il riconoscimento da parte dell'INPS**, nelle segreterie scolastiche la **domanda di cessazione** dal servizio in formato analogico o digitale entro il

Area: VIII Pensioni e Buonuscite

Responsabile del Procedimento: Tiziana Cannella



Via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54 – 90146 Palermo - Tel. 091/6723011

E-mail: usp.pa@istruzione.it - PEC: usppa@postacert.istruzione.it - www.pa.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

31/08/2025. Tali istanze di cessazione dovranno essere trasmesse allo scrivente **Ufficio, esclusivamente agli indirizzi e-mail dei referenti del reparto pensioni (vedi elenco in calce).**

Le richieste di riconoscimento del requisito dell'APE SOCIAL e per lavori gravosi e precoci, dovranno essere inviate direttamente all'INPS dagli interessati.

Tutti gli interessati, per accedere alla prestazione pensionistica, dovranno inoltrare istanza all'INPS esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- presentazione della domanda on-line accedendo al sito INPS o con SPID o con CIE o con CNS;
- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato INPS (n. 803164);
- presentazione telematica della domanda attraverso Patronato.

OBBLIGO PRESENTAZIONE DOMANDA TRAMITE POLIS entro il 21/10/2024

Si rappresenta che è essenziale per il personale pensionando "a domanda", presentare domanda di pensionamento o di revoca della pensione tramite POLIS entro il termine del 21/10/2024, in quanto l'INPS non lavorerà le posizioni non presenti. **Non verranno prese in considerazione in nessun caso le domande di pensione non presentate tramite il portale POLIS nei termini indicati.**

SERVIZI ED AGGIORNAMENTO STATO MATRICOLARE

Le istituzioni scolastiche dovranno utilizzare esclusivamente l'applicativo Nuova Passweb quale strumento di scambio di dati con l'Ente previdenziale.

In particolare, le posizioni assicurative dovranno essere sistemate anche con riferimento ai periodi pre- ruolo ante 1988 con ritenuta in Conto entrata tesoro.

Pertanto, le SS.LL provvederanno all'aggiornamento dello stato matricolare riportando tutti i servizi prestati dall'interessato con esatta indicazione del tipo di ritenute previdenziali effettuate ed inserimento in Passweb entro e non oltre il **10/01/2025** dei seguenti periodi:

Area: VIII Pensioni e Buonuscite

Responsabile del Procedimento: Tiziana Cannella



Via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54 – 90146 Palermo - Tel. 091/6723011

E-mail: usp.pa@istruzione.it - PEC: usppa@postacert.istruzione.it - www.pa.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

- servizi prestati dopo l'1/1/1988 e servizi precedenti a tale data resi come incarico e/o supplenza annuale con nomina del Provveditore con ritenuta in Conto Entrate Tesoro;
- servizi prestati con contribuzione INPS.

È opportuno specificare che i periodi già inseriti nei decreti di computo, riscatto e ricongiunzione non vanno ulteriormente caricati in piattaforma.

I periodi di servizio prestati con contribuzione CPDEL vanno segnalati via PEC all'INPS (a tal fine occorre preventivamente richiedere all'ente locale i modelli 350/P e 98.2).

Si sottolinea l'importanza del caricamento nello Stato matricolare di eventuali periodi di aspettativa senza assegni e di collocamento in part-time, per i quali è opportuno trasmettere all'INPS e allo scrivente ufficio i relativi decreti verificando, altresì sul cedolino la retribuzione percepita in regime di part time. Qualora si verificasse una discrepanza fra il contratto e la retribuzione, occorre effettuare una segnalazione al MEF (sia al MEF di Palermo che al MEF di Roma DAG – Ufficio IV), e per conoscenza agli indirizzi dell'Ufficio pensioni dell'Ambito territoriale di Palermo, suddivisi per lettera di competenza, così come riportate in calce alla presente.

Per quanto riguarda il personale ATA, è necessario indicare, ove presente, se il richiedente sia in possesso della prima o seconda posizione economica, specificando la relativa decorrenza (All 11).

Lo stato matricolare aggiornato dovrà essere debitamente firmato dal Dirigente scolastico.

Si invitano le SS.LL. alla verifica entro il medesimo termine (30/11/2024) dell'avvenuta trasmissione all'INPS delle pratiche di riscatto ai fini della buonuscita (mod. PR1) giacenti nei fascicoli degli iscritti ed al sollecito invio telematico ove non effettuato.

Resta a carico delle Istituzioni scolastiche la compilazione dell'apposito modello (All. 11) che riporti tutte le assenze che hanno comportato riduzione parziale o totale della retribuzione e tutte le assenze che comportano effetti su pensione/buonuscita (congedi straordinari per assistenza persone disabili, aspettative per famiglia, per ricerca, borse di studio, etc.) e dell'allegato n. 20 che riporta eventuale pagamento del riscatto ai fini della buonuscita.

Si ricorda che occorre indicare sul medesimo modello (All. 11) se l'interessato ha aderito al Fondo

Area: VIII Pensioni e Buonuscite

Responsabile del Procedimento: Tiziana Cannella



Via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54 – 90146 Palermo - Tel. 091/6723011

E-mail: usp.pa@istruzione.it - PEC: usppa@postacert.istruzione.it - www.pa.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

Espero, evidenziando la data di adesione. In tal caso, dalla data del giorno di adesione, la Scuola è tenuta ad inviare il TFR all'INPS entro 15 giorni dalla data di cessazione.

Le Istituzioni scolastiche dovranno altresì comunicare eventuali periodi di servizio svolti all'Estero presso Scuole italiane, per la valutazione della sussistenza del requisito per il diritto all'attribuzione della maggiorazione ai fini pensionistici.

L'istanza, corredata dalla relativa documentazione, dovrà essere trasmessa alla sede INPS competente territorialmente per Pec e per conoscenza allo scrivente questo **Ufficio esclusivamente agli indirizzi e-mail dei referenti del reparto pensioni (vedi elenco in calce)**.

Deve, inoltre, essere verificato entro il 30/11/2024, per il personale immesso in ruolo ante anno 2000, se sono presenti nel fascicolo personale richieste non evase di computo e/o riscatto (L. 1092/73) e ricongiunzione (L. 29/79 e L. 45/90) e, in caso positivo, segnalarle a al settore computo e riscatto di questo Ufficio.

Le richieste effettuate dagli interessati a far data dal 1° settembre 2000 saranno elaborate dall'INPS.

MODELLO 51 C.G., CHIUSURA PARTITA DI SPESA FISSA E CESSAZIONI

Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze su POLIS (21/10/2024) le Istituzioni scolastiche dovranno richiedere al MEF copia del modello 51 C.G. relativo al personale da collocare a riposo dall'01/09/2025, senza però trasmettere la comunicazione della chiusura della partita di spesa fissa che **DEVE essere effettuata dalle Istituzioni scolastiche soltanto DOPO la comunicazione dell'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS, visibile sul SIDI alla voce: COMUNICAZIONE SERVIZI INPS – INTERROGARE DIRITTO A PENSIONE.**

I modelli 51 C.G. dovranno essere trasmessi via e-mail a questo Ufficio, **esclusivamente agli indirizzi e-mail dei referenti del reparto pensioni (vedi elenco in calce)**, non appena in possesso delle Istituzioni scolastiche.

Area: VIII Pensioni e Buonuscite

Responsabile del Procedimento: Tiziana Cannella



Via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54 – 90146 Palermo - Tel. 091/6723011

E-mail: usp.pa@istruzione.it - PEC: usppa@postacert.istruzione.it - www.pa.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

Si precisa che le cessazioni sono di competenza delle Istituzioni scolastiche, che provvederanno al caricamento al SIDI soltanto dopo aver acquisito la comunicazione della maturazione del diritto a pensione da parte dell'INPS.

REGIME DI TFR/TFS

Si ricorda che gli assunti in ruolo con decorrenza giuridica 01/01/2001 sono in regime di TFR (a carico dell'Istituzione scolastica). Rimangono in regime di TFS gli assunti con decorrenza economica 01/09/2001, ma giuridica entro il 31/12/2000 (TFS a carico di quest'Ufficio).

Nel caso di adesione al fondo Espero le istituzioni scolastiche saranno tenute a trasmettere il TFR con decorrenza dal giorno di adesione al fondo fino alla data di cessazione.

Si richiama la Circolare INPS n. 125 del 2022 con la quale è stato comunicato il passaggio esclusivo al canale telematico, a decorrere dal 01.01.2023, per la comunicazione dei dati giuridico-economici per la liquidazione del TFR.

Pertanto, così come indicato nella circolare ministeriale n. 150796 del 25/09/2024, gli Istituti scolastici dovranno utilizzare la nuova funzionalità "Ultimo Miglio TFR" accessibile tramite l'applicativo "nuova Passweb" di cui alla circolare INPS n.185/2021 in relazione ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in sostituzione dei modelli cartacei TFR 1 e TFR 2.

SI RAMMENTA CHE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SONO TENUTE ALLA LAVORAZIONE DELLA PRATICA DI T.F.R. 1 ENTRO 15 GG. DALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO.

DIRIGENTI SCOLASTICI

Rimane confermato per i Dirigenti scolastici il termine finale del **28/02/2025** per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie e delle altre tipologie di accesso al trattamento pensionistico già previste dal D.M. 188/2024.

Area: VIII Pensioni e Buonuscite

Responsabile del Procedimento: Tiziana Cannella



Via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54 – 90146 Palermo - Tel. 091/6723011

E-mail: usp.pa@istruzione.it - PEC: usppa@postacert.istruzione.it - www.pa.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

DISPENSATI, INABILI, DECEDUTI

Si evidenzia che è assolutamente necessario inoltrare sia all'INPS via Pec, che a questo **Ufficio, esclusivamente agli indirizzi e-mail dei referenti del reparto pensioni (vedi elenco in calce)**, la documentazione di seguito indicata anche nelle ipotesi di personale dispensato, inabile e deceduto.

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE

Si riporta di seguito la documentazione che dovrà essere trasmessa **esclusivamente tramite PEC all'Istituto previdenziale** (direzione.provinciale.palermo@postacert.inps.gov.it) e per conoscenza a **questo Ufficio, esclusivamente agli indirizzi e-mail dei referenti del reparto pensioni (vedi elenco in calce)**.

Per la **pensione** dovrà essere trasmessa la seguente documentazione **IN FORMATO PDF con indicazione specifica della denominazione del singolo file** come da modulistica sottoelencata:

1. ALL. 1 (consenso trattamento dati personali);
2. ALL. 2 (dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000), Si segnala di prestare particolare attenzione nel riportare eventuali periodi di servizio in regime di part-time, specificandone la tipologia (orizzontale o verticale) e le ore effettuate;
3. ALL. 3 (dichiarazione posizione debitoria);
4. ALL. 7 (dichiarazione dei servizi e delle istanze presentata ai fini previdenziali e pensionistici);
5. ALL. 11 (dichiarazione della Scuola relativa a circostanze rilevanti per il trattamento previdenziale e pensionistico) – da trasmettere anche se negativo e firmato dal Dirigente Scolastico;
6. Cedolino di stipendio;
7. Mod. 51 C.G. – da richiedere e trasmettere tempestivamente:

Area: VIII Pensioni e Buonuscite

Responsabile del Procedimento: Tiziana Cannella



Via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54 – 90146 Palermo - Tel. 091/6723011

E-mail: usp.pa@istruzione.it - PEC: usppa@postacert.istruzione.it - www.pa.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

8. Decreti di part-time;
9. Decreti di aspettativa;
10. Contratti di prestiti/cessioni;
11. Richieste di maggiorazioni con allegata relativa documentazione;
12. Decreti di L. 1092/73 – L. 29/79 – L. 45/90 con relativa accettazione;
13. Mod. 98.2 (retribuzione percepita dal personale transitato dagli enti locali);
14. Stato matricolare debitamente aggiornato e firmato dal Dirigente Scolastico;
15. Ricevuta di presentazione domanda POLIS;
16. Ricevuta di presentazione domanda INPS (specificare se si richiede pensione in regime di cumulo);
17. Modelli di adesione a Fondo Espero;
18. Verbali di invalidità per il riconoscimento dei benefici ex L. 388/2000 unitamente alla domanda presentata dal dipendente entro la data di cessazione e protocollata dall'Istituzione scolastica;
19. Foglio matricolare del servizio militare. Si precisa che qualora il servizio militare non sia stato già riconosciuto nel decreto ex L. 1092/73 da quest'Ufficio, detto servizio dovrà essere formalmente richiesto dall'interessato tramite domanda telematica all'INPS;
20. Certificati relativi ad eventuali periodi di servizio svolti all'Estero e relative istanze di maggiorazione.

Per la **buonuscita** dovrà essere trasmessa la seguente documentazione **IN UN UNICO FILE FORMATO PDF (e non P7M) DI DIMENSIONE MASSIMA DI 4 MB** (il file va eventualmente compresso) con denominazione *“allegati buonuscita”* da inviare **ESCLUSIVAMENTE** per PEC all'Istituto previdenziale (direzione.provinciale.palermo@postacert.inps.gov.it)

Area: VIII Pensioni e Buonuscite

Responsabile del Procedimento: Tiziana Cannella



Via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54 – 90146 Palermo - Tel. 091/6723011

E-mail: usp.pa@istruzione.it - PEC: usppa@postacert.istruzione.it - www.pa.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

e per conoscenza a questo **Ufficio esclusivamente agli indirizzi e-mail dei referenti del reparto pensioni (vedi elenco in calce)** secondo la seguente modulistica:

1. ALL. 1 (consenso trattamento dati personali);
2. ALL. 2 (dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000), Si segnala di prestare particolare attenzione nel riportare eventuali periodi di servizio in regime di part-time, specificandone la tipologia (orizzontale o verticale) e le ore effettuate;
3. ALL. 7 (dichiarazione dei servizi e delle istanze presentata ai fini previdenziali e pensionistici);
4. ALL. 11 (dichiarazione della Scuola relativa a circostanze rilevanti per il trattamento previdenziale e pensionistico) – da trasmettere anche se negativo e firmato dal Dirigente Scolastico;
5. ALL. 18 (modulo richiesta liquidazione buonuscita);
6. ALL. 20 (attestazione di pagamento delle rate di riscatto della buonuscita) - da trasmettere anche se negativo e firmato dal Dirigente Scolastico;
7. ALL. AP03 (richiesta accredito della pensione presso banca) o AP04 (richiesta accredito della pensione presso Poste Italiane);
8. Cedolino di stipendio;
9. Mod. 350/P (retribuzione percepita dal personale transitato dagli enti locali);
10. Stato matricolare debitamente aggiornato e firmato dal Dirigente Scolastico;
11. Mod. 51 C.G. da richiedere e trasmettere tempestivamente;

Si invitano le SS.LL. a predisporre per ciascun pensionando tutta la documentazione necessaria, debitamente compilata e vidimata secondo le indicazioni fornite e ad effettuare la trasmissione esclusivamente tramite PEC all'Istituto previdenziale (direzione.provinciale.palermo@postacert.inps.gov.it) e per conoscenza a questo **Ufficio esclusivamente agli indirizzi e-mail dei referenti del reparto pensioni (vedi elenco in calce) solo al**

Area: VIII Pensioni e Buonuscite

Responsabile del Procedimento: Tiziana Cannella



Via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54 – 90146 Palermo - Tel. 091/6723011

E-mail: usp.pa@istruzione.it - PEC: usppa@postacert.istruzione.it - www.pa.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

completamento di tutta la documentazione evitando, pertanto, invii parziali e successive integrazioni, che possano creare confusione e ritardi nella certificazione del diritto a pensione degli iscritti.

Tuttavia, qualora la documentazione fosse mancante del solo modello 51 cg si invita lo stesso ad inviare tutta la documentazione.

Tenuto conto, infine, che la medesima è propedeutica all'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS, la stessa va inviata entro e non oltre il **30.11.2024** e non, erroneamente, dopo l'eventuale accertamento del diritto a pensione e che la stessa dovrà essere trasmessa in formato PDF (e non .P7m).

Si allegano alla presente circolare e ne costituiscono parte integrante:

- la nota ministeriale 150796 del 25.09.2024
- il D.M. 188/2024
- la tabella riepilogativa dei requisiti pensionistici

Per chiarimenti ed assistenza, potrete contattare il sottoelencato personale, coordinato dal funzionario Tiziana Cannella:

- **D'Ignoto Luigi:** lettere A – I – J – K – P – W – X - Y
Tel. 091 -6723190 (luigi.dignoto@istruzione.it);
- **Galimi Maria:** lettere B – D – G – H - L – Z
Tel. 091 6723129 (maria.galimi@scuola.istruzione.it);
- **Buscemi Mario:** lettere C - E - F- M- N- Q- U-V
Tel. 091 6723150 (mario.buscemi.244@scuola.istruzione.it);
- **Sedan Salvatore:** lettere O – R – S – T
Tel. 091 6723139(salvatore.sedan@istruzione.it)

Area: VIII Pensioni e Buonuscite

Responsabile del Procedimento: Tiziana Cannella



Via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54 – 90146 Palermo - Tel. 091/6723011

E-mail: usp.pa@istruzione.it - PEC: usppa@postacert.istruzione.it - www.pa.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

Per Il Dirigente dell'Ufficio I A.T. Palermo

Luca Gatani

Il Funzionario Vicario

Pietro Velardi

Firmato digitalmente da

PIETRO VELARDI

O = UFFICIO I AMBITO TERRITORIALE DI
PALERMO
C = IT

Area: VIII Pensioni e Buonuscite

Responsabile del Procedimento: Tiziana Cannella



Via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54 – 90146 Palermo - Tel. 091/6723011

E-mail: usp.pa@istruzione.it - PEC: usppa@postacert.istruzione.it - www.pa.usr.sicilia.it

Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo

Pensione di vecchiaia – Articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011

| Requisiti anagrafici | Requisiti contributivi | |
|--|--|--|
| D'ufficio 67 anni al 31 agosto 2025 | Anzianità contributiva minima di 20 anni | |
| A domanda 67 anni al 31 dicembre 2025 | | |

Pensione di vecchiaia – Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*
(esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose e per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)

| Requisiti anagrafici | Requisiti contributivi | |
|--|---|--|
| A domanda 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2025 | Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2025 | |

*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

Pensione anticipata - articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

| Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2025 | Requisiti contributivi donne | Requisiti contributivi uomini |
|---|--|---|
| | Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi | Anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi |

Opzione donna - articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

| | Requisiti contributivi | Requisiti anagrafici |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Maturati al 31 dicembre 2021 | Anzianità contributiva di 35 anni | 58 anni maturati al 31 dicembre 2021 |

| | | |
|--|------------------------------|--|
| | maturata al 31 dicembre 2021 | |
|--|------------------------------|--|

Opzione donna - articolo 16, comma 1-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

| | Requisiti contributivi | Requisiti anagrafici |
|--|--|--|
| Requisiti maturati al 31 dicembre 2022 | Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2022 | 60 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni) |
| Condizioni | <p>a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n 104 o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti</p> <p>b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;</p> | |

Opzione donna - articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, comma 1-bis, come modificato dall'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

| | Requisiti contributivi | Requisiti anagrafici |
|--|--|--|
| Requisiti maturati al 31 dicembre 2023 | Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2023 | 61 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni) |
| Condizioni | <p>a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n 104 o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti</p> <p>b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;</p> | |

Quote 100 e 102 – articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

| | Requisiti contributivi | Requisiti anagrafici |
|--|--|-----------------------------|
| Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 | Anzianità contributiva minima di 38 anni | 62 anni |
| Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 | Anzianità contributiva minima di 38 anni | 64 anni |

Pensione anticipata flessibile – articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

| | Requisiti contributivi | Requisiti anagrafici |
|--|--|-----------------------------|
| Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 | Anzianità contributiva minima di 41 anni | 62 anni |

Pensione anticipata flessibile – articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

| | Requisiti contributivi | Requisiti anagrafici |
|---|--|-----------------------------|
| Requisiti maturati nell’anno 2024 | Anzianità contributiva minima di 41 anni | 62 anni |
| Calcolo della pensione con le regole dell’opzione al sistema contributivo di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997 | | |

Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 – sistema di calcolo contributivo – i requisiti per il diritto a pensione sono disciplinati dall’art. 24, commi 6, 7 e 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011, come modificato dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

Allegato n. 1

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Io sottoscritt _____, nat__ a
_____ il _____ cod. fiscale
_____, qualifica _____
collocato a riposo dal _____

ESPRIMO IL CONSENSO

al trattamento dei miei dati personali e/o sensibili, trattati sia in forma cartacea che attraverso strumenti informatici, compresa la loro comunicazione a terzi; e ciò comunque sempre nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ufficio I.

(Data)

Firma leggibile



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI D.P.R. 445/2000

____ L ____ sottoscritto _____ nat ____
____ a _____ (____) il _____
In servizio presso _____ in qualità di _____
Residente in Via/Piazza _____ Comune di _____
Prov. _____ C.A.P. _____ Recapito tel. _____

DICHIARA QUANTO SEGUE:

- 1) Di essere nat ____ a _____ prov. ____ il _____
- 2) Di essere residente a _____ Via/Piazza _____
- 3) Di essere cittadin ____ italian _____
- 4) Di godere dei diritti politici
- 5) Di essere (indicare lo stato civile) _____
- 6) Che il figlio/a di nome _____ è nato/a _____
il _____
- 7) Che _____ è nat ____ a _____ il _____
(indicare il cognome e il rapporto di parentela con il dichiarante)
- 8) Che la famiglia convivente si compone di.

| (COGNOME E NOME) | (DATA DI NASCITA) | RAPPORTO PARENTELA |
|------------------|-------------------|--------------------|
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

Pag. 2 (ALLEGATO 2)

9) Altri stati, fatti o qualità personali: _____

10) Di non aver prestato servizio militare
 Di aver prestato servizio militare nell'Esercito/Marina/Aeronautica/altro
Presso il Distretto Militare di _____ per i seguenti periodi:

| | | | |
|-----|--|----|--|
| dal | | al | |
| dal | | al | |

11) Di avere diritto ai benefici di cui all'art.2 della legge 336/70 e successive modificazioni
quale _____
(orfano di guerra, profugo, etc.)

12) Di non aver prestato servizio part-time
 Di aver prestato servizio part-time negli anni scolastici

| | | | | | |
|-----|--|----|--|-----|--|
| Dal | | Al | | ore | |
| Dal | | Al | | ore | |
| Dal | | Al | | ore | |
| Dal | | Al | | ore | |
| Dal | | Al | | ore | |

13) Di essere già titolare di pensione contestuale mantenimento in servizio con rapporto
Di lavoro a tempo parziale (D.M. 29/07/97 nr. 331) a decorrere dal _____



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

Pag. 3 (ALLEGATO 2)

| | | | | | |
|-----|--|----|--|-----|--|
| Dal | | Al | | ore | |
| Dal | | Al | | ore | |
| Dal | | Al | | ore | |
| Dal | | Al | | ore | |
| Dal | | Al | | ore | |

___|___ sottoscritt___ è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e delle leggi speciali in materia (artt. 75-76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000)

(data)

(firma)



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

Allegato n. 3

DICHIARAZIONE CIRCA LA POSIZIONE DEBITORIA

COGNOME E NOME _____

Ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza a me spettante in qualità di

- Dichiara di non avere debiti verso lo Stato o altri Enti
 Di avere debiti per le causali e gli importi a fianco degli Enti creditori

(Luogo e data)

Il Dichiarante

Verso lo Stato

Importo del Debito

Numero delle rate

- Per contributo riscatto
 Per assegni di attività



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

Pag. 2 (Allegato n. 3)

Percepiti in più: _____

Verso l'I.N.A.

Per Assicurazioni: _____

Verso l'E.N.P.A.S.

Per cessioni di stipendio cess. del V

Per recupero eventuali
somme percepite in più _____

per recupero O.P. Legge 87/94 _____

Verso Istituti di credito :

per cessioni o prestiti vari _____

per quote pensione da rifondere _____

Verso altri eventuali Enti





Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Allegato n. 7

DICHIARAZIONE DEI SERVIZI

I sottoscritt

nat a Prov. il

Cod. Fisc. in servizio presso

Classe Concorso o Profilo

tel scuola e mail

Qualifica

(specificare se trattasi di personale ex dipendente dagli Enti Locali-immessi in ruolo dall'1.1.2000 ex L.124/99)

Residente a CAP Prov.:

Domiciliato a CAP Prov.:

Via N° Tel

e mail

Ai fini dell'accertamento del diritto al trattamento di cui all' art. 1, comma 5, del DPR 28/4/98 N. 351, di dichiara sotto la propria responsabilità i seguenti servizi e periodi, per i quali non gode di altro trattamento pensionistico:

SERVIZIO DI RUOLO

(dalla dec. economica)

SERVIZIO NON DI RUOLO

con ritenute in Conto entrate Tesoro

Comune CPDEL

| | Anni | Mesi | Giorni |
|--------------------|------|------|--------|
| dal _____ al _____ | | | |
| dal _____ al _____ | | | |
| dal _____ al _____ | | | |





Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

Servizio computabile e/o riscattabile

DPR 1092/73

dal _____ al _____ ▾

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Servizio ricongiungibile

Legge n. 29/79 e legge n. 45/90

dal _____ al _____ ▾

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Regolamento C.E. 1606/98

dal _____ al _____ ▾

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Maternità Decreto Legislativo 151/01

dal _____ al _____ ▾

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

SERVIZIO MILITARE

dal _____ al _____ ▾

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

STUDI UNIVERSITARI

SUPERVALUTAZIONI

TOTALE A

Eventuali interruzioni servizio da detrarre

TOTALE B

La presente dichiarazione è redatta ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificata dall'art. 3, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e il sottoscritto/a è a conoscenza che, per la valutazione dei servizi o periodi suindicati, è necessaria la presentazione di apposita domanda ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 1092/73 e successive modificazioni e/o integrazioni per il computo con o senza riscatto e, ai sensi delle leggi 523/54, 44/73, 29/79 e 45/90, per la ricongiunzione.

ISTANZE PRODOTTE AI FINI PREVIDENZIALI E PENSIONISTICI

| | | |
|--------------------------------|----------|-----|
| Computo e riscatto | Prot. n° | del |
| Ricongiunzione L. 29/79 | Prot. n° | del |
| Ricongiunzione L. 523/74 | Prot. n° | del |
| Riscatto B. Enpas | Prot. n° | del |
| Delibera Enpas | N° | del |
| Accr. Maternità D.L. vo 151/01 | Prot. N° | del |


Data _____

Firma _____



Via San Lorenzo Colli n° 312/g - 90146 Palermo - Tel. 091/6723011

E-mail: usp.pa@istruzione.it - PEC: usppa@postacert.istruzione.it - www.pa.usr.sicilia.it

Dichiarazioni della Scuola

Il/La Sig. _____

- **NON ha fruito /ha fruito (*)** dei seguenti periodi a riduzione dello stipendio:

| | | | |
|-----|----|--------------------------|----------------|
| dal | al | percentuale retribuzione | natura assenza |
| dal | al | percentuale retribuzione | natura assenza |
| dal | al | percentuale retribuzione | natura assenza |
| dal | al | percentuale retribuzione | natura assenza |
| dal | al | percentuale retribuzione | natura assenza |
| dal | al | percentuale retribuzione | natura assenza |

- **NON ha fruito /ha fruito (*)** dei seguenti periodi con privazione dello stipendio – per il personale in regime TFR occorre elencare anche i giorni di sciopero:

| | | |
|-----|----|----------------|
| dal | al | natura assenza |
| dal | al | natura assenza |
| dal | al | natura assenza |
| dal | al | natura assenza |

- **HA/NON HA (*) optato per il T.F.R. e aderito al Fondo Espero** (in caso affermativo, allegare copia del modello di adesione)

- **HA/NON HA PERCEPITO TFR** per i servizi non di ruolo prestati dopo il 01/09/2000.

- **HA/NON HA (*) fruito dei seguenti congedi retribuiti per assistenza a familiari con handicap, ai sensi dell'art.42 comma 5 del D.L.vo 26 marzo 2001 n. 151 e successive disposizioni** (periodi utili per la pensione ma non per il TFS – per la casistica si richiama la circolare ministeriale n. 8270 del 16.6.2009, pubblicata nelle news di intranet di giugno 2009):

| | | | | |
|-----|----|--|-----|----|
| dal | al | | dal | al |
| dal | al | | dal | al |

- **PER IL PERSONALE A.T.A.: HA/NON ha fruito del compenso per valorizzazione professionale ex art. 7 CCNL 7.12.2005 ed allegare Decreto:**

| | | | |
|-----|----|----|----------|
| dal | al | €. | mensili; |
| dal | al | €. | mensili; |

Data _____

Il Dirigente Scolastico



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

Allegato n. 18

**ALL'INPS/INPDAP - SETTORE
BUONUSCITE
PALERMO**

Il sottoscritto _____
nat. a _____ prov. _____ il _____
residente a _____ in via _____
in pensione dal _____

CHIEDE

a cedere Ente la liquidazione della buonuscita.

(Data)

(Firma)



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo

Allegato n. 20

ISTITUZIONE SCOLASTICA

Cognome e Nome _____

Qualifica _____

Cessato dal servizio a decorrere dal _____

Pagamento riscatto buonuscita (pos. _____ Delibera _____ del _____)

Debito originario _____

Data iniziale della trattenuta _____

Data di cessazione della trattenuta _____

Numero della rate trattenute _____

Importo contributo complessivo versato € _____

Residuo debito _____

Il Dirigente Scolastico

Richiesta di pagamento della pensione presso banca - 1/2

Il presente modulo deve essere scansionato e trasmesso tramite il sito www.inps.it, seguendo il percorso: Tutti i servizi > Variazione dell'ufficio pagatore per prestazioni pensionistiche. I titolari di più pensioni devono presentare un'unica domanda in quanto le nuove modalità riguarderanno il pagamento di tutte le pensioni.

ALL'UFFICIO INPS DI

Io sottoscritto/a

COGNOME NOME
 CODICE FISCALE NATO/A IL GG/MM/AAAA
 A PROV. STATO
 RESIDENTE IN PROV. STATO
 INDIRIZZO CAP
 TELEFONO * CELLULARE *
 INDIRIZZO E-MAIL*

Titolare di:

| PENSIONE N. | CATEGORIA | PENSIONE N. | CATEGORIA |
|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | |
| | | | |

Chiedo che l'importo delle mie pensioni sia corrisposto presso:

BANCA AGENZIA N.
 INDIRIZZO
 CAP CITTÀ
 CODICE ABI CODICE CAB (I codici ABI e CAB sono forniti dalla Banca)



Richiesta di pagamento della pensione presso banca - 2/2

Chiedo il pagamento: *(Barrare la casella corrispondente)*

ALLO SPORTELLO IN CONTANTI *(il pagamento in contanti è consentito solo entro il limite previsto dalla normativa vigente)*

Se il pagamento è richiesto con accredito su libretto di risparmio nominativo, su conto corrente nominativo o su carta prepagata, la Banca deve compilare la parte sottostante.

SUL MIO LIBRETTO DI RISPARMIO NOMINATIVO

CODICE IBAN (composto da 27 caratteri)

CODICE BIC *(indicare i codici IBAN e BIC solo se utilizzati)*

data _____

firma del funzionario _____

timbro della banca

SUL MIO CONTO CORRENTE NOMINATIVO

CODICE IBAN (composto da 27 caratteri)

CODICE BIC

data _____

firma del funzionario _____

timbro della banca

SU CARTA PREPAGATA N. _____

CODICE IBAN (composto da 27 caratteri)

data _____

firma del funzionario _____

timbro della banca

Dichiaro che l'IBAN indicato è a me intestato ed è abbinato al seguente:

CODICE FISCALE

Mi impegno a comunicare all'Inps qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione certificata entro trenta giorni dell'avvenuto cambiamento. Sono inoltre consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle autocertificazioni incluse nella domanda e che, in caso di dichiarazioni false, posso subire una condanna penale e decadere dai benefici ottenuti. Dichiaro che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false (artt. 48, 73, 75 e 76 D.P.R. 445/2000).

Data _____

Firma _____

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali")

L'Inps con sede in Roma, via Ciriaco De Mita, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d'ora in avanti "Codice"), da altre leggi e da regolamenti, al fine di definire la domanda di servizio e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse. Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati ed istruiti, secondo logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti. I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o a privati soltanto alle condizioni previste dal Codice e solo eccezionalmente potranno essere conosciuti da altri soggetti, che forniscono servizi per conto dell'Inps e operano in qualità di Responsabili per il trattamento dei dati personali designati dall'Istituto. Il conferimento dei dati non contrassegnati con un asterisco è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano. L'Inps la informa, infine, che può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente per l'istruttoria della presente domanda; se si tratta di un'agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore provinciale anche per il tramite dell'agenzia stessa.

Richiesta di pagamento della pensione presso Poste Italiane - 1/3

Il presente modulo deve essere scansionato e trasmesso tramite il sito www.inps.it, seguendo il percorso: Tutti i servizi > Variazione dell'ufficio pagatore per prestazioni pensionistiche. I titolari di più pensioni devono presentare un'unica domanda in quanto le nuove modalità riguarderanno il pagamento di tutte le pensioni.

ALL'UFFICIO INPS DI

Io sottoscritto/a

COGNOME NOME
CODICE FISCALE NATO/A IL GG/MM/AAAA
A PROV. STATO
RESIDENTE IN PROV. STATO
INDIRIZZO CAP
TELEFONO * CELLULARE *
INDIRIZZO E-MAIL*

Titolare di:

| PENSIONE N. | CATEGORIA | PENSIONE N. | CATEGORIA |
|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | |
| | | | |

Chiedo che l'importo delle mie pensioni sia corrisposto presso:

UFFICIO POSTALE DI N.
INDIRIZZO
CAP CITTÀ
(I codici ABI e CAB/FRAZIONARIO sono forniti dall'ufficio postale)
CODICE ABI CODICE CAB/ FRAZIONARIO



Richiesta di pagamento della pensione presso Poste Italiane - 2/3

Chiedo il pagamento: *(Barrare la casella corrispondente)*

- ALLO SPORTELLO IN CONTANTI** *(il pagamento in contanti è consentito solo entro il limite previsto dalla normativa vigente)*

Se il pagamento è richiesto con accredito su libretto di risparmio nominativo, su conto corrente nominativo, su carta prepagata o su INPS card, l'ufficio postale deve compilare la parte sottostante.

- SUL MIO LIBRETTO DI RISPARMIO NOMINATIVO**

CODICE IBAN
(composto da 27 caratteri)

data _____

firma del funzionario _____

timbro dell'ufficio postale

- SUL MIO CONTO CORRENTE NOMINATIVO**

CODICE IBAN
(composto da 27 caratteri)

CODICE BIC

data _____

firma del funzionario _____

timbro dell'ufficio postale

- SU CARTA PREPAGATA N.** _____

CODICE IBAN
(composto da 27 caratteri)

data _____

firma del funzionario _____

timbro dell'ufficio postale

- SU INPS CARD, A ME INTESATA**

Allo sportello postale si può richiedere INPS card, una carta elettronica sulla quale è possibile accreditare direttamente e gratuitamente la pensione ogni mese.

CODICE IBAN
(composto da 27 caratteri)

CODICE BIC

data _____

firma del funzionario _____

timbro dell'ufficio postale

Dichiaro che l'IBAN indicato è a me intestato ed è abbinato al seguente:

CODICE FISCALE

Mi impegno a comunicare all'Inps qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione certificata entro trenta giorni dell'avvenuto cambiamento. Sono inoltre consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle autocertificazioni incluse nella domanda e che, in caso di dichiarazioni false, posso subire una condanna penale e decadere dai benefici ottenuti. Dichiaro che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false (artt. 48, 73, 75 e 76 D.P.R. 445/2000).

Data _____

Firma _____



Richiesta di pagamento della pensione presso Poste Italiane - 3/3

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

L'Inps con sede in Roma, via Ciriaco De Mita, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d'ora in avanti “Codice”), da altre leggi e da regolamenti, al fine di definire la domanda di servizio e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse. Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati ed istruiti, secondo logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti. I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o a privati soltanto alle condizioni previste dal Codice e solo eccezionalmente potranno essere conosciuti da altri soggetti, che forniscono servizi per conto dell'Inps e operano in qualità di Responsabili per il trattamento dei dati personali designati dall'Istituto. Il conferimento dei dati non contrassegnati con un asterisco è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano. L'Inps la informa, infine, che può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente per l'istruttoria della presente domanda; se si tratta di un'agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore provinciale anche per il tramite dell'agenzia stessa.